

CONVENZIONE PER L'ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI SPECIALI RESIDUALE

Il giorno _____ con la presente scrittura a valere a tutti gli effetti di legge, tra

AZIENDA			
Dati anagrafici			
Cognome	_____		Nome _____
Nato a	_____		il _____
C.F.	_____		
Residenza	CAP _____	Comune _____	Provincia _____
	Indirizzo _____		N° _____
In qualità di	_____		
Denominazione/ragione sociale			
C.F.	_____		P. IVA _____
Sede Legale	CAP _____	Comune _____	Provincia _____
	Indirizzo _____		N° _____
Telefono	_____		Cell. _____
E-mail	_____		Fax _____
PEC	_____		SDI _____
Dati dell'utenza	CAP _____	Comune _____	Frazione _____
(sede operativa)	Indirizzo _____		N° _____
Telefono	_____		Fax _____
Domiciliazione (se diversa)			
CAP	Comune _____		Provincia _____
Indirizzo	_____		N° _____
<input type="checkbox"/> Quota fissa annuale <input type="checkbox"/> Quota fissa triennale			

di seguito denominato **UTENTE o PRODUTTORE CONVENZIONATO**, e

CONTARINA SPA, soggetto Gestore del servizio pubblico di gestione integrata dei rifiuti urbani nel bacino ottimale del Consiglio di Bacino Priula, con sede in Via Vittorio Veneto, 6 31027 Lovadina di Spresiano, nella persona di Michele Rasera, nato a Treviso il 07/09/1965, in qualità di Direttore Generale – di seguito denominato semplicemente **GESTORE**,

PREMESSO CHE

- per la gestione dei rifiuti speciali, la normativa nazionale prevede che i produttori possano provvedere direttamente al loro trattamento o, in alternativa, che possano conferirli al gestore del servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani col quale venga stipulata apposita convenzione ovvero ad altro soggetto autorizzato al loro recupero o smaltimento (art. 188 D.lgs. 152/2006), prescrivendo specifici adempimenti in ordine alla tracciabilità dei rifiuti e, più precisamente: la dichiarazione ambientale (cd. MUD: art. 189 D.lgs. 152/2006), i registri di carico e scarico (art. 190 D.lgs. 152/2006) ed i formulari di identificazione dei rifiuti (art. 193 D.lgs. 152/2006);

- in data 6/08/2019 la Regione Veneto ha approvato lo schema di Accordo di Programma per la gestione di rifiuti speciali (DGRV n. 1159/2019);

- l'attuazione di tale Accordo prevede la sottoscrizione di:

- a) specifici **Accordi Attuativi speciali** per singolo settore di attività (es. rifiuti agricoli, rifiuti di attività del benessere, rifiuti da officina, ... , ecc.) caratterizzati da omogeneità di servizio o di organizzazione operativa ovvero di filiere di rifiuti omogenee e razionali ed un **Accordo Attuativo Residuale** per i settori di attività non oggetto di Accordi Attuativi Speciali, per la gestione di altre tipologie di rifiuti speciali e/o con servizi operativi diversi, ma comunque rientranti nel servizio pubblico integrativo di gestione dei rifiuti speciali;
- b) **Convenzione/Contratto di Servizio**, conforme allo schema dell'Accordo Attuativo di riferimento, sottoscritta tra i singoli produttori di rifiuti (nel proseguo anche solo "Produttori convenzionati") ed il Gestore. Tale Convenzione/Contratto in particolare deve contenere:
 - la disciplina degli adempimenti amministrativi ed operativi a carico del Gestore e quelli a carico del Produttore convenzionato in piena conformità alla disciplina contenuta nell'Accordo Attuativo di riferimento;
 - la sua durata, compresa l'eventuale facoltà di proroga e/o di rinnovo;
 - il dettaglio delle modalità operative di esecuzione del servizio;
 - le condizioni economiche, compresa la disciplina del loro aggiornamento periodico e/o la possibilità di una loro eventuale revisione;
 - la facoltà di recesso.

- in conformità al predetto schema in data 26/06/2020 è stato sottoscritto l'Accordo di Programma (di seguito anche solo "**Accordo di Programma**") tra il Consiglio di Bacino Priula, la Provincia di Treviso, l'Anci Veneto, l'ARPAV e le Associazioni di Categoria, recante le regole in merito alla gestione dei rifiuti speciali;

- in data 15/11/2021 il Comitato di bacino ha approvato l'Accordo Attuativo Residuale ed il relativo schema di Convenzione/Contratto di servizio contenente le modalità tecniche e le condizioni economiche di esecuzione del servizio da parte del gestore del servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani;

- in data 06/12/2021 è stato sottoscritto l'Accordo Attuativo Residuale tra il Consiglio di Bacino Priula, Contarina SpA e le Associazioni di Categoria;

TUTTO CIÒ PREMESSO

Art. 1 Finalità, oggetto e struttura

1. Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. La presente Convenzione è stipulata ai sensi dell'art. 183 comma 1 lettera pp) del D.lgs. 152/2006 ed ha ad oggetto le modalità operative e le condizioni economiche di erogazione del servizio pubblico di raccolta e/o trasporto e trattamento di rifiuti speciali che non sono oggetto di altro Accordo Attuativo speciale vigente nel bacino territoriale "Destra Piave".
3. Le modalità operative di esecuzione del servizio sono descritte nell'allegato sub "A".
4. Le tipologie di rifiuto che possono essere conferite in forza della presente Convenzione e le relative condizioni economiche sono indicate allegato sub "B".

Art. 2 Durata

1. La presente Convenzione diviene efficace con decorrenza dalla sua sottoscrizione ed è a tempo indeterminato.
2. Le Parti si riconoscono reciprocamente la facoltà di recedere unilateralmente dal presente atto dandone comunicazione per iscritto all'altra Parte entro il 30 novembre di ciascun anno. Il recesso avrà efficacia a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo. Se il diritto di recesso viene esercitato dopo il 30 novembre, il recesso avrà comunque effetto ma a decorrere dal 1° gennaio del secondo anno successivo a quello in cui è stato comunicato.
3. Le Parti si danno reciprocamente atto che qualora sia individuato un Gestore del servizio rifiuti urbani diverso dall'attuale, la presente convenzione cesserà di produrre effetto a far data dall'effettivo subentro del nuovo Gestore (art. 1360, co. 2, Codice civile).
4. Nel caso di subentro di attività in ambito familiare o per casi espressamente previsti dalla legge, il Gestore provvede ad effettuare le necessarie volture della quota annuale a partire dalla data di presentazione di opportuna documentazione attestante il subentro e di sottoscrizione della convenzione del subentrante.
5. Nel caso di cessazione dell'attività, l'utente deve darne immediata comunicazione al Gestore.
6. Nel caso di cessazione dell'accordo di programma il gestore, salvo che non si configurino comunque le condizioni giuridico amministrative per la prosecuzione del servizio con le medesime semplificazioni amministrative, è tenuto a comunicare all'utente la cessazione della presente convenzione con un preavviso di almeno 30 giorni.

Art. 3 Semplificazioni amministrative

1. In attuazione dell'Accordo di programma e dell'Accordo Attuativo Residuale, sono disposte le seguenti semplificazioni amministrative:

a) Registro di carico e scarico:

- i. I Produttori convenzionati, fermi i limiti di cui all'art. 190 D.lgs. 152/2006, adempiono all'obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico tramite il Gestore.
- ii. A tal fine il Gestore provvede a dotarsi di un unico registro di carico e scarico, esclusivamente dedicato al presente adempimento, in cui annoterà a proprio nome (in qualità di "Detentore") e con frequenza almeno mensile, le operazioni di carico e scarico di ciascun Produttore convenzionato: le operazioni di carico potranno essere inserite dal Gestore, configurandosi questi come Detentore del rifiuto. A tale registro

deve essere garantito l'accesso ai Produttori convenzionati per la visione delle movimentazioni relative ai propri rifiuti. In caso di registro informatico/telematico, esso dovrà essere conforme alle norme in materia di archiviazione dei dati informatici. In ogni caso, tale registro sarà stampato in formato cartaceo secondo le tempistiche di legge e detenuto presso la sede del Gestore.

- iii. Tale modalità di tenuta del registro di carico e scarico vale esclusivamente per i rifiuti del Produttore convenzionato conferiti al Gestore, fermo restando il rispetto delle regole di deposito temporaneo ed è subordinata al rispetto da parte del medesimo Produttore delle norme in materia di deposito temporaneo; per gli altri rifiuti speciali eventualmente prodotti dal Produttore convenzionato e non conferiti al Gestore rimangono invece ferme le regole ordinarie di tenuta di tale registro.
- iv. Il registro di cui al precedente punto ii) è reso accessibile agli organi di controllo per le attività di verifica e/o le indagini di loro competenza.

b) **Formulario:**

I Produttori convenzionati adempiono alla compilazione del F.I.R. mediante il Gestore. In tal caso, il Gestore provvederà a compilare il campo Produttore/Detentore del F.I.R. a proprio nome indicando nel campo note gli elementi identificativi (almeno denominazione e sede) del produttore iniziale.

2. Il MUD, in conformità alla normativa vigente, è presentato dal Gestore ai sensi dell'art 189 del D.Lgs 152/2006.

Art. 4 Obblighi del Produttore Convenzionato

I. Il Produttore convenzionato è tenuto a osservare e ad adempiere esattamente alle disposizioni previste dalla legge e dalla normativa di dettaglio con riguardo agli adempimenti in ordine alla tracciabilità dei rifiuti. Tali obblighi attengono in particolare a:

a) **Deposito temporaneo:**

- i. I Produttori convenzionati sono tenuti ad effettuare il deposito temporaneo dei propri rifiuti nel rispetto di tutte le pertinenti disposizioni normative e, in particolare:
- ii. deve essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute;
- iii. i rifiuti devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle seguenti modalità alternative, a scelta del produttore dei rifiuti: con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito; quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 30 metri cubi di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi. In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti non superi il predetto limite all'anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno.

b) **Classificazione e caratterizzazione del rifiuto conferito:**

- i. In base alla vigente normativa la codificazione dei rifiuti (ossia, l'attribuzione del codice EER) e la loro caratterizzazione (ossia, la definizione della classe di pericolo) compete in via esclusiva ai produttori iniziali, in quanto solo essi possono conoscere con esattezza il ciclo produttivo in cui si è generato il rifiuto e le materie prime utilizzate.

- ii. A tal fine i Produttori convenzionati compilano e sottoscrivono, sotto la propria responsabilità, la scheda di caratterizzazione del rifiuto al momento dell'attivazione del singolo intervento di raccolta dei propri rifiuti da parte del Gestore.
 - iii. Il Gestore eseguirà invece delle analisi di autocontrollo dei rifiuti raccolti in attuazione dell'Accordo Quadro sulla base di un'analisi cumulativa per rifiuti omogenei effettuata secondo un'apposita procedura definita con Arpav.
2. Il Produttore convenzionato è inoltre tenuto alla conservazione ed alla custodia di:
- a) copia della presente convenzione debitamente sottoscritta;
 - b) ove consegnata dal Gestore, tessera per l'identificazione dell'utenza che non può essere ceduta e/o prestata a terzi
 - c) documenti, o copia di essi, costituenti prova degli avvenuti pagamenti;
 - d) copia dei documenti di conferimento dei rifiuti.

Art. 5 Modalità di organizzazione del servizio

1. La raccolta dei rifiuti oggetto della presente Convenzione è eseguita presso il domicilio del Produttore convenzionato o, se consentito, con conferimento all'EcoMezzo da parte del Produttore convenzionato. Le modalità operative della raccolta a domicilio e/o mediante EcoMezzo sono disciplinate nell'allegato sub "A".

2. Al momento del conferimento dei rifiuti, il Produttore convenzionato è tenuto a sottoscrivere un documento di accompagnamento (cd. documento di conferimento o DDC) compilato in 2 copie uguali, in cui devono essere specificati per ogni tipo di rifiuto:

- a) nome/denominazione ed indirizzo del produttore iniziale;
- b) tipologia (codice EER e descrizione) e quantità di rifiuto conferito;
- c) denominazione ed indirizzo trasportatore;
- d) denominazione ed indirizzo impianto di destinazione finale;
- e) data.

Con la sottoscrizione di tale documento il Produttore convenzionato riconosce ed accetta tutto quanto in esso riportato.

Art. 6 Modifica delle condizioni contrattuali

1. Il Gestore ha facoltà di modificare le condizioni del presente atto, previo nulla osta da parte del Consiglio di Bacino Priula: in tale ipotesi il Gestore dà comunicazione al Produttore convenzionato della/e modifica/che apportata/e mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o PEC, da inviarsi almeno 30 giorni prima dell'inizio della sua decorrenza.

2. Entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione, il Produttore convenzionato ha facoltà di esercitare il diritto di recesso in deroga ai termini ed alle decorrenze di cui al precedente articolo 2, co. 2, dandone comunicazione al Gestore mediante lettera o PEC: il recesso avrà effetto dalla decorrenza della/e modifica/che apportata/e.

3. Della modifica delle condizioni del presente atto viene data altresì comunicazione alle Associazioni di Categoria firmatarie dell'Accordo Attuativo di riferimento.

Art. 7 Corrispettivo del servizio

1. Il corrispettivo del servizio è composto da:

- una quota fissa di adesione al circuito organizzato di raccolta a copertura dei costi amministrativi ed organizzativi: per il servizio oggetto della presente Convenzione tale quota è fissata in € 55,00 in caso di

versamento annuale ed in € 130,00 in caso di versamento anticipato triennale. In caso di adesione a più convenzioni, approvate da accordi attuativi diversi tra loro, la quota fissa va versata per una sola convenzione.

- una quota variabile calcolata applicando i prezzi unitari contenuti nell'allegato B .

E' fatto salvo quanto previsto dalla delibera del Comitato di Bacino n. 36 del 21/10/2019 per gli Enti soci.

2. Tali prezzi sono soggetti a revisione annuale sulla base della variazione dell'indice ISTAT FOI dell'inflazione riferita al mese di settembre dell'anno precedente.

Eventuali variazioni di diverso tenore, dovute per esempio a fluttuazioni di mercato, integrano un'ipotesi di modifica delle condizioni contrattuali e, pertanto, sono soggette alle previsioni dell'articolo che precede.

Art. 8 Tempi e modalità di pagamento

1. La quota fissa verrà fatturata al momento del ricevimento da parte del Gestore della Convenzione debitamente sottoscritta dall'Utente e, successivamente, con cadenza annuale ovvero triennale.

2. I costi dei servizi a misura saranno fatturati almeno una volta all'anno.

3. Nel caso di preventivi per importi superiori ad € 2.000, il Gestore si riserva la facoltà di chiedere anticipatamente il 50% dell'importo preventivato.

4. Le fatture dovranno essere pagate nel termine di 30 giorni data fattura. I pagamenti dovranno essere effettuati tramite bollettino postale allegato alla fattura o altre modalità indicate nella fattura stessa.

5. In caso di mancato o ritardato pagamento delle fatture, dal giorno successivo alla scadenza del termine fissato al comma 4, inizieranno automaticamente a decorrere gli interessi di mora secondo quanto stabilito dal D.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 vigente recante "Attuazione della Direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali". Scaduto il termine per il pagamento, il Gestore provvederà a sollecitare il Produttore convenzionato al pagamento di quanto dovuto (somma capitale più interessi) mediante una lettera raccomandata o pec. Se l'inadempimento persiste il Gestore procederà alla riscossione coattiva del proprio credito nelle forme di legge.

6. Il Gestore si riserva la facoltà di sospendere l'esecuzione del servizio, per tutto il tempo in cui perdura l'inadempimento del Produttore convenzionato in ordine ai pagamenti dallo stesso dovuti in base alle presente Convenzione.

Art. 9 Cause di risoluzione e divieto di cessione

1. La presente Convenzione dovrà intendersi risolta di diritto ex art. 1456 c.c. nei seguenti casi:

a) violazione della normativa vigente in materia di gestione dei rifiuti;

b) mancato pagamento delle fatture protratto per oltre 6 (sei) mesi dalla data di scadenza indicata nel sollecito di pagamento di cui all'art.8, salva e impregiudicata ogni altra azione promossa dal Gestore per il recupero dei crediti.

2. È inoltre vietata, a pena di nullità, la cessione della Convenzione di servizio da parte del Produttore convenzionato.

Art. 10 Decreto Legislativo N. 231/2001

Il Gestore, nella conduzione degli affari e nella gestione dei rapporti interni ed esterni, si riferisce ai principi e alle regole contenuti nel proprio Codice Etico, consultabile sul sito www.contarina.it, ed il Produttore convenzionato s'impegna a operare nei propri rapporti derivanti con il Gestore in linea con detti principi e regole. Il Produttore convenzionato s'impegna a non commettere alcuno dei reati previsti dal D.lgs. 231/01 del quale dichiara di conoscerne i contenuti. Il Produttore convenzionato prende atto che la Società ha adottato un Modello di Organizzazione e Gestione ai sensi dell'art. 6 del D.lgs. 231/2001. A tale scopo, la

Società ha affidato a un suo Organismo di Vigilanza il compito di vigilare sulla capacità del suddetto Modello di prevenire la commissione dei reati di cui al D.lgs. 231/2001. L'Utente s'impegna inoltre a fornire all'Organismo di Vigilanza eventuali segnalazioni, anche di natura ufficiosa o confidenziale, relative alla potenziale commissione di reati previsti dal Decreto in oggetto ai seguenti indirizzi: odv@contarina.it per posta elettronica, ovvero Organismo di Vigilanza di Contarina SpA, via Vittorio Veneto n. 6, 31027 Lovadina di Spresiano (TV) per posta ordinaria. La commissione dei reati indicati nel D.lgs. 231/2001 da parte del Produttore convenzionato comporterà inadempimento grave degli obblighi di cui alla presente Convenzione e legittimerà la Società ad applicare delle sanzioni e nei casi più gravi a dichiarare risolta la presente Convenzione ai sensi e per gli effetti di cui all'Art.1456 C.C. e fermo restando il risarcimento di ogni danno conseguente.

Art. 11 Foro competente per le controversie

1. Le Parti si impegnano a risolvere con spirito di fattiva e leale collaborazione qualsiasi controversia che dovesse insorgere in ordine alla interpretazione, esecuzione e/o risoluzione della presente Convenzione/Contratto di servizio.

2. In caso di ricorso all'autorità giudiziaria, è competente il Foro di Treviso.

Art. 12 Rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto e regolato nella presente convenzione, le Parti fanno esplicito rinvio alle vigenti disposizioni di legge in materia.

Data:

IL PRODUTTORE CONVENZIONATO

Firma leggibile

IL GESTORE

Il Direttore Generale

→

.....

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del c.c. le parti approvano e sottoscrivono specificatamente le pattuizioni di cui ai punti 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10.

IL PRODUTTORE CONVENZIONATO

Firma leggibile

→

Il sottoscritto dichiara sotto la propria responsabilità la veridicità delle informazioni rese ed è consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione mendace così come stabilito dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000. Dichiara, inoltre:

- di essere a conoscenza che tutte le modalità e condizioni di erogazione del servizio sono contenute nella presente convenzione e negli allegati alla medesima che qui si danno per conosciuti e accettati;
- di aver preso visione dell'informativa ex art.13 del Regolamento EU 2016/679, denominata "**Informativa servizi raccolta rifiuti**", consultabile all'indirizzo <https://contarina.it/informative-privacy> o reperibile presso tutti gli sportelli di Contarina S.p.A.

Cognome Nome: _____

Data: _____

Titolo: _____

Firma leggibile: _____

Documento identità: _____

Emesso da: _____